



Sentenza N. 18/2024

R.G. TF13/2024

(Proc. PF78/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 27 del mese di giugno 2024, alle ore 15:30, presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nella camera di consiglio così composta:

Avv. Fabio Iudica – Presidente

Avv. Stefano Feltrin – Componente relatore

Avv. Stella Riberti - Componente

per decidere in ordine al procedimento a carico di:

- **Raffaele MONFRECOLA (tess. RunCard n. RR396585):**

per aver falsificato e prodotto documentazione medica necessaria per la partecipazione a manifestazione FIDAL in spregio delle normative federali ed ai principi ordinari e di diritto sportivo;

per aver omesso di dare riscontro alle convocazioni della Procura Federale e di presentarsi alle audizioni telematiche fissate in data 19 febbraio 2024 e in data 13 marzo 2024 in violazione del dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina.

Violazione artt. 1 e 6 Statuto Federale; art. 1 commi 1, 6 e 13 R.G. FIDAL; art. 2 commi 1, 2 e 3 R.G. FIDAL; artt. 2, 10 e 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con l'aggravante ex art. 9 comma 3 lett. d), e), k) Regolamento di Giustizia FIDAL.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 12 dicembre 2023 all'Ufficio della Procura Federale da parte del signor Pasquale Pizzano, amministratore della Società Gare Podistiche, con riferimento alla presunta falsificazione da parte del signor Raffaele Monfrecola del proprio certificato medico.

2. In particolare, il segnalante ha rappresentato di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 una richiesta di partecipazione alla manifestazione podistica di Nola (NA) prevista per il giorno 17



dicembre 2023, alla quale è stata allegata la copia del certificato medico che risultava anche ad un primo sguardo, alterato.

3. Il signor Pizzano, rilevata immediatamente la manomissione del certificato medico, ha contattato il signor Monfrecola richiedendo la trasmissione dell'originale.

4. Il signor Monfrecola ha trasmesso ulteriore certificato medico, identico al primo, ma recante date differenti (data rilascio 18 marzo 2023).

5. Il denunciante, inoltre, ha rimesso alla Procura Federale dichiarazione a firma del Dott. Vincenzo Zanfardino, il quale disconosceva la certificazione medica prodotta.

6. In data 22 dicembre 2023, la Procura Federale ha avviato le indagini disponendo le necessarie audizioni.

7. La Procura Federale ha auditato il segnalante in data 6 febbraio 2024.

8. La Procura Federale ha fissato, in data 19 febbraio 2024, l'audizione del signor Raffaele Monfrecola, mediante convocazione per audizione all'indirizzo e-mail ravin71@libero.it, indicato dallo stesso all'atto del tesseramento RunCard.

9. La Procura Federale, in data 19 febbraio 2024, ha richiesto alla Procura Generale dello Sport del CONI la proroga del termine per le indagini preliminari, che è stata concessa in data 20 febbraio 2024

10. Il signor Monfrecola non si è presentato e, pertanto, la Procura Federale ha rinnovato la convocazione per audizione per il giorno 13 marzo 2024 mediante invio via raccomandata A/R n. 697174598542 all'indirizzo Via Ben Hur 10 – 80126, Napoli (NA), raccomandata regolarmente consegnata in data 1 marzo 2024.

11. Il signor Monfrecola non ha fornito alcun riscontro e non è comparso in audizione.

12. In data 18 aprile 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato la Comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento al signor Monfrecola.

13. A seguito della notifica della predetta comunicazione di conclusione delle indagini, non sono pervenute memorie e/o richieste da parte del signor Monfrecola.

14. In data 13 maggio 2024, la Procura Federale ha conseguentemente notificato al signor Monfrecola l'atto di deferimento *ex art. 56* del Regolamento di Giustizia FIDAL contestando le seguenti violazioni:

- **Raffaele MONFRECOLA (tess. RunCard n. RR396585):**



per aver falsificato e prodotto documentazione medica necessaria per la partecipazione a manifestazione FIDAL in spregio delle normative federali ed ai principi ordinari e di diritto sportivo;

per aver omesso di dare riscontro alle convocazioni della Procura Federale e di presentarsi alle audizioni telematiche fissate in data 19 febbraio 2024 e in data 13 marzo 2024 in violazione del dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina.

Violazione artt. 1 e 6 Statuto Federale; art. 1 commi 1, 6 e 13 R.G. FIDAL; art. 2 commi 1, 2 e 3 R.G. FIDAL; artt. 2, 10 e 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con l'aggravante ex art. 9 comma 3 lett. d), e), k) Regolamento di Giustizia FIDAL.

15. Il Tribunale Federale ha fissato udienza di discussione per il giorno 27 giugno 2024.

16. Nessuna memoria difensiva è stata depositata dal signor Monfrecola.

17. All'udienza non è comparso il deferito, dichiarato, quindi, contumace, mentre è comparso, per la Procura Federale, il Procuratore Federale, avvocato Maria Cecilia Morandini.

18. L'avvocato Maria Cecilia Morandini, oltre a richiamarsi integralmente al proprio atto di deferimento, ha chiesto per il signor Monfrecola la sanzione della squalifica per mesi 9 (nove), considerati i precedenti di questo Tribunale in merito alla contraffazione della documentazione medico sanitaria. La predetta richiesta si intende comprensiva dei due capi di incolpazione e della circostanza aggravante contestata nell'atto di deferimento.

19. Al termine dell'udienza, previa verifica circa il rispetto del contraddittorio e il regolare svolgimento dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

20. Il Tribunale Federale ritiene che entrambi i capi di imputazione formulati dalla Procura Federale nei confronti del signor Monfrecola risultano provati, e la condotta tenuta dal signor Monfrecola è gravemente lesiva dei principi cardine della giustizia sportiva.

21. In particolare, dall'attestazione del Dott. Vincenzo Zanfardino emerge come il certificato medico inviato dal signor Monfrecola al signor Pizzano non sia stato da egli redatto.

22. È dunque documentalmente provata la responsabilità disciplinare del signor Monfrecola con riferimento al primo capo di imputazione di cui all'atto di deferimento, per aver "*falsificato e prodotto documentazione medica necessaria per la partecipazione a manifestazione FIDAL in spregio delle normative federali e dei principi ordinari e di diritto sportivo*".



23. Il signor Stranieri è anche responsabile disciplinarmente per aver "*omesso di dare riscontro alle convocazioni della Procura Federale e di presentarsi alle audizioni telematiche fissate in data 19.02.2024 e 13.03.2024 in violazione del dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina.*", attesa la completa mancata collaborazione o comunicazione quanto con la Procura Federale nella fase delle indagini quanto con gli Organi di Giustizia nel procedimento di primo grado.

24. Il Tribunale Federale, anche alla luce dei propri precedenti giurisprudenziali, ritiene pertanto congrua la sanzione disciplinare richiesta dalla Procura Federale nei confronti del signor Monfrecola in sede di udienza, ovvero la sanzione della squalifica di 270 (duecentosettanta) giorni, da intendersi comprensiva dei due capi di incolpazione e delle circostanze aggravanti contestate nell'atto di deferimento.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.6, 1.13, 2, 9 e 10 del Regolamento di Giustizia FIDAL, gli artt. 1, 2, 10 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione all'art. 48 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni

APPLICA

- al signor **Raffaele MONFRECOLA** (tess. RunCard n. **RR396585**), la sanzione della **squalifica per giorni 270 (duecentosettanta)**, da intendersi quale sanzione base della squalifica per giorni 180 (centoottanta) con l'aumento di ulteriori giorni 90 (novanta) *ex* articolo 10, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

INVITA

la **Procura Federale** a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per i profili di responsabilità penale relativi alle condotte del signor **Raffaele MONFRECOLA** in ordine ai reati di cui agli artt. 477, 482 c.p., procedibili d'ufficio.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso nella camera di consiglio, il giorno 24 luglio 2024.

PRESIDENTE: Avvocato Fabio Iudica

COMPONENTE RELATORE: Avvocato Stefano Feltrin

COMPONENTE: Avvocato Stella Riberti

